

Ordinanza del DDPS concernente l'Istituto di medicina aeronautica (OIMA)

512.271.5

del 15 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2002)

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,*

d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;

visto l'articolo 37 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 dicembre 1994¹ sul servizio di volo militare (OSVM);

visto l'articolo 25 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 1973² sulla navigazione aerea (ONA),

ordina:

Art. 1 **Compiti**

¹ L'Istituto di medicina aeronautica (IMA) è un istituto specializzato della Confederazione nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche, competente per:

- a. accertare l'idoneità dei candidati all'istruzione aeronautica preparatoria civile (IAP) nonché dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell'esercito (piloti militari, esploratori paracadutisti, operatori di bordo e fotografi di bordo di professione); l'accertamento si fonda sulle istruzioni elaborate dal comandante delle Forze aeree in collaborazione con i pertinenti organi di selezione e con il capo dell'istruzione dell'aviazione;
- b. controllare periodicamente l'idoneità medica al volo dei candidati e del personale aeronavigante dell'esercito;
- c. fornire assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell'esercito;
- d. accertare e verificare periodicamente l'idoneità medica al volo dei piloti civili che effettuano voli con aeromobili militari;
- e. accertare l'idoneità medica di militari e civili a effettuare voli come passeggeri di velivoli militari equipaggiati con seggiolini eiettabili;
- f. accertare l'idoneità delle persone che si candidano alla professione di istruttore presso le Forze aeree e i gruppi di specialisti;
- g. verificare lo stato di salute di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti;

RU 2001 2748

¹ RS 512.271

² RS 748.01

- h. definire le condizioni di carattere medico per l'ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari;
 - i. emanare prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavigante dell'esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronautici militari;
 - j. selezionare i futuri medici aeronautici nonché provvedere alla loro formazione medico-aeronautica e al perfezionamento dei medici aeronautici militari;
 - k. impartire in scuole e corsi l'insegnamento della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell'esercito;
 - l. trattare le questioni medico-tecniche inerenti all'equipaggiamento di protezione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell'esercito;
 - m. trattare sul piano scientifico e pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche;
 - n. provvedere ai preparativi in vista di una mobilitazione.
- 2 L'IMA collabora con il Servizio di soccorso aereo dell'esercito nel settore dell'impiego e dell'istruzione, per l'ottimizzazione della sicurezza di volo e la prevenzione degli incidenti aeronautici nonché in occasione delle indagini relative a incidenti aeronautici militari. Intrattiene contatti con scuole universitarie e istituti in Svizzera e all'estero.

³ Gestisce il centro medico aeronautico (Aeromedical Center, AMC) conformemente alle pertinenti prescrizioni delle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities, JAA).

Art. 2 Centro medico aeronautico

¹ Le visite e le perizie alle quali l'AMC sottopone i candidati a una licenza di pilota civile e i titolari di una licenza di pilota civile si fondano sulle disposizioni dell'ordinanza del 14 aprile 1999³ concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL). Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 18 dicembre 1975⁴ sul servizio medico aeronautico dell'aviazione civile (OMA).

² L'IMA allestisce un elenco dei certificati d'idoneità rilasciati o rifiutati, all'attenzione del medico in capo dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); nell'elenco devono figurare i dati personali relativi alle persone esaminate nonché il loro grado d'idoneità.

³ Alle visite effettuate dai medici di fiducia dell'AMC nonché a eventuali visite speciali ordinate dall'IMA si applicano le tariffe dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)⁵.

³ RS 748.222.2

⁴ RS 748.222.5

⁵ Le tariffe dell'INSAI in vigore possono essere consultate presso l'IMA.

Art. 3 Subordinazione

¹ L'IMA è subordinato, sul piano organizzativo, al direttore dell'Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree (Ufficio federale).

² Il medico in capo dell'esercito è competente per le questioni inerenti al servizio sanitario.

³ Il medico in capo dell'UFAC è competente per le questioni inerenti alla medicina aeronautica in relazione con la condotta dell'AMC.

Art. 4 Organizzazione

¹ L'IMA è diretto da un medico in capo.

² Consta della Sezione della medicina aeronautica, della Sezione della psicologia aeronautica e del Servizio amministrativo.

³ L'elenco degli obblighi del medico in capo è definito dal direttore dell'Ufficio federale d'intesa con il medico in capo dell'esercito e, nella misura in cui riguarda questioni inerenti all'aviazione civile, d'intesa con l'UFAC.

Art. 5 Medici aeronautici della brigata d'aviazione 31

I medici aeronautici incorporati nella brigata d'aviazione 31 sono subordinati tecnicamente al medico in capo dell'IMA.

Art. 6 Periti

L'IMA può ricorrere a periti.

Art. 7 Ricusazione

¹ I collaboratori dell'IMA e i periti che, in seguito a un'altra attività, conoscono le persone da visitare possono procedere a una perizia o a un accertamento soltanto se non hanno alcuna prevenzione.

² Del rimanente, è applicabile per analogia l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa, relativo alla ricusazione.

Art. 8 Dati personali degni di particolare protezione

¹ I dati medici e i dati psicologici rilevati nel quadro dell'attività dell'IMA vengono elaborati dall'IMA; sono conservati in un archivio speciale fintantoché sono permanentemente necessari all'IMA.

² Il diritto alla consultazione dei dati medici è retto dall'articolo 148*d* della legge militare del 3 febbraio 1995⁷.

⁶ RS 172.021

⁷ RS 510.10

³ Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati.

Art. 9 Assunzione delle spese mediche

¹ Se l'IMA ordina visite e perizie supplementari per la valutazione dell'idoneità al volo o al lancio del personale aeronavigante dell'esercito, i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione.

² Le spese per visite e perizie concernenti candidati a licenze civili o titolari di licenze civili sono a carico degli interessati.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

La risoluzione del Dipartimento militare federale del 30 novembre 1970⁹ concernente l'Istituto di medicina aeronautica è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002

⁸ RS 235.1

⁹ Non pubblicata nella RU.